



ORDINANZA DEL SINDACO N.48 del 25.2.2021

ORIGINALE

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19 -

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibere del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto-legge 5 gennaio 2001 n. 1 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- con decreto legge 12 febbraio 2021 n. 12 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", si è stabilito (art. 35) che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- con decreto legge n. 19/2020, art. 3, comma 2, si è stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con misure statali, né eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- con DPCM del 14 gennaio 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, ed in particolare l'art. 3 lettera f) ;
- con ordinanze del Ministero della Salute 9 gennaio, 16 gennaio e 30 gennaio 2021 sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- la normativa emergenziale adottata a far data dal mese di febbraio 2020 pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;
- allo stato, sulla base dell'incremento della diffusione del contagio, sussistono le condizioni per l'adozione di un provvedimento monocratico atto ad evitare il rischio di assembramento fra persone e a garantire l'efficace svolgimento di attività di controllo da parte delle Forze dell'Ordine;
- l'art. 1.5 del DPCM 14 gennaio 2021 testualmente recita: *delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;*



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071

PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.I. 00091240697

RITENUTO dover disporre, per ragioni connesse alla prevenzione e cura della salute pubblica e al fine di prevenire rischi di assembramento fra persone e garantire un'efficace azione di controllo da parte delle Forze dell'Ordine, la chiusura al pubblico dalle ore 5:00 alle ore 22:00, con decorrenza dal 26 febbraio 2021 e fino al 7 marzo 2021, dei seguenti luoghi pubblici, facendo salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nonché facendo salva la possibilità di percorrenza, purché senza stazionamento, esclusivamente motivata da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute:

- Corso Trento e Trieste
- Viale Salvo d'Acquisto
- Via Monte Maiella
- Piazza Plebiscito e piazzale del monumento ai Caduti frontistante
- Largo Martiri delle Foibe e terrazzo nei pressi del monumento
- Piazza Dellarciprete
- Piazza Garibaldi
- Piazza Pace
- Piazza Unità d'Italia

RITENUTO ALTRESÌ dover disporre la chiusura al pubblico dalle ore 5:00 alle ore 22:00 della Villa Comunale e delle aree verdi comunali della città, quale misura analogica ed estensiva rispetto alle facoltà residuali concesse al Sindaco in forza dell'art. 1.5 del DPCM 14 gennaio 2021, soprattutto considerando la ratio della norma che ha come obiettivo quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

DATO ATTO CHE con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 12 febbraio 2021 e 8 del 20 febbraio 2021 sono state adottate misure, riferite allo svolgimento dell'attività scolastica, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

VISTA la circolare n. 17167 del 21.8.2020 del Ministero della Salute con la quale sono state trasmesse le linee di indirizzo aventi per oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e di focolai di Sars-Cov 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;

CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale, il diffondersi della cosiddetta "variante inglese" del virus anche nelle regioni centrali che sta investendo la fascia più giovane della popolazione, in particolare quella in età scolare;

PRESO ATTO dei dati epidemiologici aggiornati alla data odierna provenienti dall'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti - Dipartimento Prevenzione SIESP, dalle quali si evincono un notevole incremento di numero di persone, rispetto ai precedenti giorni, positivi al virus COVID 19 ed un elevato numero di cittadini in isolamento fiduciario/quarantena dovuta a contatti stretti con soggetti risultati positivi ed ancora in attesa del risultato del tampone;

RILEVATO che si registra un incremento esponenziale dei contagi da COVID 19 pari al + 112%, rispetto alla precedente settimana;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 41 del 22 febbraio 2021 con la quale sono state sospese le attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia Marcianese dell'Istituto Comprensivo Don Milani;



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071

PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.I. 00091240697

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 43 del 24 febbraio 2021 con la quale sono state sospese le attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia Olmo di Riccio dell'Istituto Comprensivo Don Milani;

SENTITI in data odierna i Dirigenti scolastici in merito alla situazione sopra rappresenta;

RITENUTO, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000;

VALUTATA la necessità, oltre che l'opportunità, di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, derivanti direttamente dal preoccupante ed allarmante scenario di rischio esposto nelle premesse, prevedendo, con decorrenza dal 26 febbraio 2021 e fino al 7 marzo 2021, anche la sospensione di tutte le attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi nidi d'infanzia, ludoteche e similari, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale ;

RITENUTO precisare che la suddetta determinazione è considerata misura necessaria ed opportuna, allo stato precauzionale, al fine di ridurre le relazioni in presenza fra le persone e il rischio di assembramento e di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti, nel territorio comunale;

ATTESO CHE, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica;

SENTITO per le vie brevi il PREFETTO DI CHIETI;

IN VIRTU' dei poteri conferiti dal Decreto legge n.19/2020, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, nonché sulla scorta delle disposizioni di cui al DPCM del 14 gennaio 2021;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. lgs. N. 267/2000, artt. 50 e 54;

ORDINA

Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, in via precauzionale, dal 26 febbraio al 7 marzo 2021:

1. la chiusura al pubblico dalle ore 5:00 alle ore 22:00 dei seguenti luoghi pubblici, facendo salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nonché facendo salva la possibilità di percorrenza, purché senza stazionamento, esclusivamente motivata da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute:

- Corso Trento e Trieste
- Viale Salvo d'Acquisto
- Via Monte Maiella
- Piazza Plebiscito e piazzale del monumento ai Caduti frontistante
- Largo Martiri delle Foibe e terrazzo nei pressi del monumento
- Piazza Dellarciprete
- Piazza Garibaldi
- Piazza Pace
- Piazza Unità d'Italia



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071

PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.I. 00091240697

2. la chiusura al pubblico dalle ore 5:00 alle ore 22:00 della Villa Comunale e delle aree verdi comunali della città
3. la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia, ludoteche e similari, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente
- che la presente Ordinanza sia comunicata a:
 - Prefettura di Chieti;
 - Dirigenti scolastici istituti comprensivi
 - Ufficio scolastico provinciale di Chieti
 - Questura ;
 - Comando dei Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando della Polizia Locale;
 - Dipartimento di prevenzione Asl Lanciano-Vasto-Chieti- SIESP;
 - Settore Servizi alla persona- Ufficio Pubblica Istruzione;
 - Gestore dei Servizi scolastici di Trasporto, Mensa ed assistenza specialistica;
 - Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

* * *

Lanciano, 25-02-2021

Ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, con riguardo al presente provvedimento, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Giovanna Sabbarese

IL DIRIGENTE

Ing. Andrea De Simone

IL SINDACO

Dott. Mario Pupillo